


22 settembre 1551 affisso pubblicamente il primo statuto di Portoferraio

a cura della Redazione

Il 13 aprile 1548 il duca Cosimo I de' Medici scrisse una lettera a don Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco, ambasciatore di Carlo V, nella quale si manifestava disposto ad armare Portoferraio perché “quel sito potrebbi facilmente esser occupato, et con pocho numero di genti, o dal papa o da franzesi o da altri, e sarebbe poi molto difficile il recuperarlo” e dichiarò, essendo disposto a spendere senza nessun profitto “cinque o seimila scudi di presente e di più ogni mese tre o quattro” di aver mandato via mare con le sue galere mille fanti e trecento guastatori, con venticinque pezzi d'artiglieria e con molte vettovaglie; nella lettera affermava che, per non buttare i suoi denari e per assicurare “quelle bande”, vi avrebbe costruito dei forti e che, una volta finiti, li avrebbe restituiti a lui o a Sua Maestà o a qualche suo ministro.

Fu così che il 18 aprile le galere del duca entrarono nella cala della Linguella e da quel giorno iniziarono i lavori sotto la sorveglianza del procuratore ducale Bastiano Campana il quale, il 26 aprile 1548, dichiarò di aver “posto la prima pietra con calcina”; poco dopo arrivarono altre due compagnie di soldati guastatori, una comandata dal capitano Bastiano d'Arezzo e l'altra dal capitano Ballotta da Perugia (anche se la sua firma era Ballottolo da Peroscia). Una volta messo in sicurezza il posto, dai primi di maggio, i lavori vennero eseguiti sotto la direzione coordinata di Giovanni Camerini e Giovan Battista Belluzzi detto il San Marino, poi rimase solo Camerini.

L'amministrazione della giustizia e la responsabilità dei militari venne affidata al capitano di ventura Otto da Montaguto (che si firmava Signorotto) fino a quando, il 21 dicembre dello stesso anno, vennero consegnate le fortezze, non ancora terminate, ai castellani: quella della Stella a Bastiano d'Arezzo e quella del Falcone a Ballotta. Una volta avvenuta questa consegna il signor Otto da Montaguto si sentì autorizzato, ogni tanto, a lasciare il luogo e imbarcare sulle galere ducali per andare alla ventura.



Nel gennaio 1549 le opere di fortificazione stavano proseguendo con l'inizio dell'edificazione della torre della Linguella e della catena del porto, sempre in parallelo con la costruzione di cisterne, alloggi, magazzini e polveriere all'interno dei due forti.

Con il passare del tempo Portoferraio prendeva forma e si animava anche di popolazione civile: fornai, lavoratori elbani che avevano deciso di trasferirsi in quel luogo, fornitori e bottegai di vario genere, speciali, “donne di guadagno”, ecc. e la risoluzione di questioni che a volte potevano sorgere veniva demandata a chi era più alto in grado in quel dato momento: se c'erano le galere, era il loro generale Giordano Orsino, se era presente Otto da Montaguto ci pensava lui, altrimenti, quando entrambi erano assenti, intervenivano i castellani dei forti.

Nel giugno 1550 arrivarono notizie che l'armata turca era uscita da Costantinopoli intenzionata a “dare la caccia ai cristiani” nel Mediterraneo occidentale e per tutta l'estate intorno all'Isola d'Elba furono presenti le galere ducali, a volte in conserva anche con quelle di Doria, e il signor Otto da Montaguto alternò le sue funzioni con Giordano Orsino fino al mese di luglio, quando lasciò Portoferraio per partecipare all'assedio di Mirandola.

Da questo periodo fino all'anno successivo fu una corsa affannosa a cercare di rendere invulnerabili agli attacchi le opere di fortificazione appena fatte attraverso la costruzione di porte, baluardi, case matte, puntoni e

terrapieni e per questo furono fatti pervenire a Portoferraio muratori, marraioli, scalpellini, picconieri dalle montagne pistoiesi e, quando non erano in navigazione, venivano utilizzati i forzati e gli schiavi delle galere, fino a quando, nel settembre del 1551, Giordano Orsino fu in grado di consegnare il luogo, a suo dire sicuro, all'amministrazione civile e militare del colonnello Lucantonio Cuppano, fedele militare del Duca, di stanza fino ad allora a Castagneto, impegnato nella difesa delle coste da Torre del Lago di Campiglia a Vada; le galere ducali partirono per andare a "spalmare" a Livorno per poter fare lavori di manutenzione.

In vista di questo passaggio di consegne con Cuppano, nell'agosto del 1551, Giordano Orsino aveva già chiesto al Duca di recapitargli degli statuti per poter garantire "il governo di questo luogo" e infatti il 21 settembre pervenne, e il giorno dopo fu ufficialmente presentato, quello che può essere definito il primo statuto di Portoferraio.

[1r] Lucantonio Cuppano Colonnello di sua eccellentia al presente Governator Generale di detta eccellentia in Porto Ferraio 22 settembre 1551.

Essendo l'illustrissimo signor Giordano Ursino General del Mare di sua eccellentia, et in questo locho di Porto Ferraio Governator Generale, partito per ordine della ditta eccellentia, et essendo in tal locho et a ditto Governo General mandato da essa eccellentia il signor Colonnello Lucantonio Cuppano, acciò che le cose seguitino et si conservino con bono et regulato vivere, fa pubblicare il sotto scritto bando quale se habbia da osservare con ogni osservantia et fidelità sotto le pene che di sotto si contengono.

Prima che non sia persona de qual sorti si voglia che biastemi sotto la pena della fune et galera et dell'arbitrio del singor Colonnello.

Non si riconosca in modo alcuno nissuna inimicitia vecchia, o che nuovamente fussi nata fuori di questo locho, insino a tanto che se starà de qua al servitio de sua eccellentia illustrissima sotto la pena della galera et maggior o minor pena secondo chi sarà il successo.

Non sia nissuno che metta mano a le arme dentro il circuito della terra per offender altri excetto che li ministri et offitiali de' soldati et questo per rimediare alli disordini et quistioni o altro che occorressi, salvando però in li casi d'importantia dove si giudicassi servitio et utile di sua eccellentia illustrissima, che sia lecito adoperar le arme et poner la vita (sì come ognuno è tenuto) et chi contrafarà caderà in la pena o della fune o de altro castigo secondo si converrà al delitto, considerato el modo di esso.


Non si faccia quistione in la terra sotto pena dell'arbitrio del signor Colonnello et qualun che venissi in differentia alcuna sia de qual sorte si voglia, vadano dal ditto signor [1v] Colonnello che non li possendo accordar con satisfation delle parte, gli darà licentia che vadano fuori della porta della Terra al loco diputato, quale l'illustrissimo signor Giordano ordinò per evitare maggiori scandoli, et per ridurre el vivere de' soldati quieti, sì come si conviene et per servitio di sua eccellentia illustrissima et chi contrafarà sarà punito sotto l'arbitrio (come di sopra).

Non si faccia sassaiuole né baie, né gride, né si dia altro fastidio alle donne di guadagno et di cattiva fama, sotto pena della prigione et di quella condannagione che parerà al signor Colonnello che si convenga al delitto.

Non si faccia ingiuria alcuna di qual sorte si voglia né di parole né di fatti a qualun che donna si sia di bona fama sotto gravissima pena, secondo sarà di caso et d'arbitrio del signor Colonnello.

Non si faccia ingiuria alcuna né di parole né di fatti, così ad ogni persona habitante il la terra come ad ogni altra persona dell'Isola et così alli forestieri et ad ogni altra persona sotto l'arbitrio (come di sopra).

Non si esca dalla terra o entri se non per la porta et ancora per il porto ordinario sotto pena della galera et



*Ursino: s. et creato
Giordano Ursino*

dell'arbitrio (come di sopra).

Non esca alcuno del porto per far viaggi senza haver il bollettin della licentia et sigillato con il sigillo del signor colonnello al presente governatore generale, qual li sia dato al suo alloggiamento sotto pena di perder la barcha o altro legno chi sia et la roba et li homini alla pena dell'arbitrio (come di sopra)

Che ogni volta che sarà fatto intendere, non sia persona che vada la notte a torno senza licentia dopo che sarà acceso il fanale della Galea Capitana, se ci sarà, et non essendo, da poi che sarà acceso un lampione alla Torre della Linguella, qual segnale servirà a cambio di quel della ditta Galera, sotto pena di scudi quattro d'oro e della pena corporale [2r] secondo che saranno li sospetti.

Vole il ditto Colonnello che messer Bastiano Campana, provveditor generale di sua eccellentia, dando licentia ad alcun legno o barca chi apparisca per il suo bollettino che sia del valor de quello del signor Colonnello.

Non sia nissuno che ordina d'uscir la notte del porto con nissuna sorte di legni senza haver il nome che sarà ordinato per el mare, qual nome lo domanderà alla guardia della Linguella et alle altre guardie che sono sopra el mare et ha quelle s'hanno da dare, et ditto nome ha da valere et servire per l'uscire et non per l'entrare et chi contrafarà caderà in pene di perdere li legni et li homini a l'arbitrio (come di sopra) et essendo offesi con archibusi o artiglierie anderà a lor danno.

Nessuno esca della porta né del porto essendoli vietato dalle guardie sotto grave pena, fune, danari et arbitrio (come di sopra).

Non ardisca nissuno opporsi alla giustitia sotto pena della forca, o galera, fune, danari et l'arbitrio (come di sopra).

Non se dia dietro consiglio o favore di parole né di fatti a

nissuno forzato o schiavo che disegnassi di fuggire, ma vedendol fuggire, o asconderlo, subito lo debba notificare, sotto la pena de scudi cinque d'oro et tre tratti di fune et starà alla galera il tempo che ci doveva stare quello che era fuggito.

Non si possa vender vino a minuto senza la misura sigillata da messer Bastiano Campana provveditore generale di sua eccellentia, il simile s'intenda dell'olio et dell'aceto sotto pena di perder la roba.

Non possa nessun far hosterie, forno, beccharie senza licentia del signor colonnello et del ditto provveditore, et chi la fa, ne pigli la riconfermatione dal signor colonnello o dal [2v] provveditore sotto pena di scudi diece d'oro.


Non si possa vender pane, vino, carne, carne salata, polli, formaggio, farina, grano senza licentia del ditto provveditore quale apparisca in scriptis sotto pena di perder le robe che vende et pagar di pena scudi dui d'oro per volta.

Non si possa vender grascia di nissuna sorte da bottegai, hosti o tavernari prima ch'haranno tenute ditte robe per vendere secondo li pregi ordinarij due ore al Ponte del Mercato, qual posto s'intenda il primo che è appresso alla scafa vecchia dismassa <sic> sotto pena de scudi dui d'oro per ogni volta che contrafarà et che nissuno possa comperare fuora della piazza publica.

Non si ardisca de alterar pregio alcuno de quelli che si contengono in li bandi senta licentia del signor Colonnello o del provveditore quale apparisca in scriptis sotto la pena di perdere ogni volta la roba che venderà et di più di scudi diece d'oro, il simile s'intenda delle misure sigillate, et altre pene ad arbitrio (come di sopra).

Non si magni, ni lavi presso li pozzi, sotto la pena della fune e che ogni fornaio, beccaro, pizzicaiuolo et ogni altro bottegaro sia obligato di tenere li pregi delle loro robe che hanno da vendere in un foglio o libro di carta scritto sul banco della lor bottega acciò che ognuno che viene per comperar possa vederli, sotto pena de scudi tre d'oro per ogni volta che mancassi.

Chi avessi zappe, pale, accetti, marronj, corbelli, barili, picconi, scarpelli, mazze, lignamj et cose simili di monitione le debbano restituire a messer Bastiano Campana provveditore et per l'avvenire nissuno ardisca di



Lucantonio Cappono

22 settembre 1551 affisso pubblicamente il primo statuto di Portoferraio

toccarli senza licentia del ditto provveditore, excetto quelli a chi saranno consegnati per uso di lavorj di sua eccellentia illustrissima sotto pena d'esser castigato come cose tolte per furto.

[3r] Chi accuserà, guadagni il terzo della pena et sia tenuto secreto, ma accusando il falso stia tre anni alla galera et habbi tre tratti di fune.

Fu pubblicato il sopra scritto bando il dì XXII di settembre 1551 attaccato in una tavoletta alla casa sotto l'alloggiamento del ditto signor Colonnello.

Et perché nissuna persona possa allegare ignorantia sarà distesamente scritto nel soprascritto foglio et attaccato in questa tavoletta confitta nel muro della casetta che sta dinanzi alla casa dove alloggia al presente il signor colonnello governatore per sua eccellentia in ditto Porto Ferraio et qualun che contrafarà sarà punito et castigato secondo che detto signor colonnello giudicherà che si convenga al vero e giusto arbitrio suo.*

** Archivio di stato di Firenze, Mediceo del Principato, Carteggio Universale, 404 a, 652.*
